

N. R.G. 921/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ciro Riviezzo	Presidente Relatore
dott. Roberto Ferrari	Giudice
dott. Maria Carmela Magarò	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **921/2015** promossa da:

..... con il patrocinio dell'avv.
MALANDRA ISIDORO GIANLUCA del foro di Chieti

ATTORE/I

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, elettivamente domiciliato in VIA BUCCIO DA RANALLO, 65/A - COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO 67100 L'AQUILA presso AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA

CONVENUTO/I

PM

INTERVENIENTE EX LEGE

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da verbale relativo. Il PM conclude per il rigetto della domanda.



Fatto e diritto.

chiede dichiararsi che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio. Assume che ha errato la Prefettura nel dichiarare improcedibile la sua istanza.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato, rappresentando il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto della domanda.

In primo luogo vanno superati i motivi di rito sollevati dall'attrice, sia perché il Ministro ha delegato con apposito D.M. le Prefetture all'emanazione dei provvedimenti in questione, sia perché l'accoglimento dei rilievi formulati porterebbe unicamente alla necessità di pronunciarsi nel merito della pretesa.

In fatto, è pacifico che l'attrice, cittadina brasiliana, ha sposato il cittadino italiano in data 15.2.1997, e che questi è deceduto in data 2.10.2003. E' anche pacifico che l'attrice ha presentato domanda per l'acquisto della cittadinanza italiana in data 23 giugno 2008, ai sensi dell'art. 5 febbraio 1992 n. 91. E' altrettanto pacifico tra le parti che in quel momento l'attrice aveva i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana, in quanto erano trascorsi tre anni dalla data del matrimonio senza che fossero intervenuti tra i coniugi scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale, non essendo rilevante che, successivamente al maturarsi dei requisiti, il marito italiano fosse deceduto.

Sostiene il Ministero che dovrebbe applicarsi il disposto della l. n. 94 del 25 luglio 2009, secondo il quale, invece, il requisito del difetto di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale deve sussistere al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza. Fa notare, al riguardo, il Ministero che al momento dell'entrata in vigore di tale nuova normativa non era ancora scaduto il termine biennale decorrente dal momento della presentazione della domanda entro il quale doveva provvedersi sulla domanda di cittadinanza, per cui doveva applicarsi al caso di specie la novella, con la conseguenza che, poiché al momento dell'adozione del provvedimento il matrimonio si era sciolto per decesso del marito, la domanda di cittadinanza non poteva essere accolta.

La tesi non può essere condivisa. Infatti, si deve ritenere che i requisiti per l'acquisto della cittadinanza da parte dell'attrice si erano maturati ben prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, e quindi ella aveva diritto a tale *status*. Se è infatti vero che il decreto che concede la cittadinanza ha carattere costitutivo e non dichiarativo, con effetti *ex nunc*, è altrettanto vero che, una volta verificatisi i presupposti di legge, e proposta domanda di cittadinanza da parte dell'avente diritto, l'eventuale entrata in vigore di una normativa che cambia i requisiti non può andare ad inficiare un diritto già consolidatosi in capo al richiedente. Infatti, la normativa in questione ha carattere sostanziale e non



meramente procedurale, per cui non è applicabile alle ipotesi in cui il diritto si è già cristallizzato (in questo senso anche Trib. Crotona 26 marzo 2010, in *Foro it.* 2010, I, 1614). E', infine, irrilevante che l'Amministrazione non avesse ancora provveduto sull'istanza, poiché il termine biennale ad essa concesso serve a scopo acceleratorio della procedura (in sostanza, consentendo al richiedente di adire il giudice per ottenere quanto l'Amministrazione non gli ha concesso nel termine previsto), ma tale situazione non può incidere sui diritti già acquisiti.

Pertanto, deve dichiararsi che l'attrice ha il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana.

Data la particolarità della questione e la mancanza quasi assoluta di precedenti giurisprudenziali, si ritiene che le spese di giudizio vadano compensate tra le parti.

PQM

in accoglimento della domanda proposta da _____ nei confronti di Ministero dell'Interno, dichiara che l'attrice ha diritto alla cittadinanza italiana. Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

L'Aquila, 3 dicembre 2015.

IL PRESIDENTE EST.

dott. Ciro Riviezzo

